



Comune di TORINO DI SANGRO

c.a.p. 66020

Provincia di Chieti

Piazza Donato IZZI n.15 - 66020 TORINO DI SANGRO (CH) - C.F. 00243570694

Tel. 0873.913121 - Fax 0873.913175 - www.comune.torinodisangro.ch.it

Ordinanza n.° 45 del 16 aprile 2020

OGGETTO: Possibilità di vendita al dettaglio di prodotti alimentari in area mercatale.

IL SINDACO

- **Premesso** che in data 08.03.2020 è stato emanato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo ad ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23.02.2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- **Visto** il DPCM 10 aprile 2020, che all'art. 1 comma 1 lettera z) permette l'attività di vendita di soli generi alimentari nei mercati;
- **Vista** l'Ordinanza 7 aprile 2020 n.26 del Presidente della Regione Abruzzo con la quale viene disposto il divieto di vendita di prodotti alimentari in tutti i giorni festivi;
- **Considerato** che nel Comune di Torino di Sangro il giorno per lo svolgimento del mercato settimanale è fissato nella Domenica come disciplinato dall'Ordinanza Sindacale n° 57 del 29/12/2015;
- **Considerato** inoltre dare la possibilità a tutti coloro che hanno difficoltà ad approvvigionarsi di frutta e verdura, di rifornirsi da venditori di propria fiducia quali regolari utilizzatori di posteggio nel tradizionale mercato settimanale;
- **Vista** la normativa regionale in materia;
- **Visto** il nuovo Codice della Strada, emanato con D. Lgs. 30.04.1992, n.° 285, e successive modifiche e integrazioni ed il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, emanato con D.P.R. 16.12.1992, n.° 495, e successive modifiche e integrazioni;
- **Visto** il D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

- che, eccezionalmente, al fine di consentire l'approvvigionarsi di frutta e verdura da venditori già regolarmente frequentanti il mercato settimanale, sia possibile utilizzare n° 3 posteggi nell'area mercatale ai soli fini della vendita di prodotti alimentari;
- in deroga alla destinazione d'uso dei posteggi, come disciplinato nella su richiamata Ordinanza n° 57/2015, sarà possibile utilizzare i posteggi nrr. 9, 11 e 13;
- l'attività di vendita potrà essere svolta nel giorno di Sabato, dalle ore 07.00 alle ore 13.00;
- sia istituito il divieto di sosta a tutti i veicoli, eccetto quelli utilizzati per l'attività di vendita, dalle ore 06.00 alle ore 14.00 del Sabato;
- sia garantito il distanziamento sociale di almeno un metro fra tutte le persone, sia avventori che venditori che eventuali altri passanti;

Gli operatori delle Forze di Polizia sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

MN/mn 2020

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ed al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio on line, sul sito istituzionale dell'Ente e agli Organi competenti.

Torino di Sangro, 16 aprile 2020

IL SINDACO

Nino DI FONSO

Nino Di Fonsò

